

**ON.LE TRIBUNALE DI MODENA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA**

Ricorso ex art. 414 con richiesta di provvedimento ex art. 700

c.p.c.

per **COLUCCI ANNUNZIATA**, nata a Napoli il 15 ottobre 1979, residente in Casoria (NA) alla Via Nazionale della Puglie 54 - c.f. CLCNNZ79R55F839X – rapp.ta e difesa g. procura in atti, dall'avv. Sergio Turturiello (cf. TRTSRG71S10F839B), presso il quale elegge domicilio telematico all'indirizzo pec: avv.sergioturturiello@pec.giuffre.it ; n. fax 081.66.33.83;

contro: Ministero dell'Istruzione, della Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t. (c.f. 80185250588).

FATTO

La ricorrente, aspirante docente iscritta nelle graduatorie per l'assunzione a tempo determinato e indeterminato nella scuole statali del personale docente (istituite quali graduatorie permanente dalla L. n. 124/99 e trasformata in graduatorie ad esaurimento dalla l. 296/06), **scuola primaria**, fin dall'anno 2000.

In attesa della agognata chiamata in ruolo ha svolto servizio presso istituti pubblici e scuole paritarie.

In particolare per quanto rilevi nella presente sede, la ricorrente ha svolto servizio, per oltre sei mesi, negli a.s. 2009/2010 e 2013/2014, presso scuole paritarie-parificati (**ALL. 1**); periodo di servizio che secondo l'art. 11 comma 14 della l. 124/99, dispone testualmente quanto segue *"Il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato...è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale."*.

Venendo alle ragioni di causa, la ricorrente ha aderito al cd. piano straordinario di assunzione di cui alla l. 107/05 fase C ed è stata immessa in ruolo nella provincia di Napoli, con decorrenza giuridica 1/09/2015 presso l'I.C. Casoria 4 Puccini.

Il M.I.U.R., con O.M. 241/2016, ha indetto una procedura di mobilità obbligatoria per il personale docente in applicazione dell'art. 1 comma 108 della citata l. 107 che così disponeva *"..Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti cacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015"*; procedura alla quale la ricorrente ha dovuto aderire

pena la perdita del posto di lavoro, presentando la domanda tramite il sistema “istanze on line” (**ALL. 2**).

A disciplinare detto piano di mobilità è intervenuto il “CCNI per la mobilità del personale docente” (**ALL. 9**) siglato in data 8 aprile 2016, il quale, in particolare, all’art. 6 rubricato “FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI”, per il personale assunto in fase C, l. 107, ha così previsto “*1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza;..*”.

Al fine di stilare la relativa graduatoria per la mobilità e individuare gli aventi diritto al richiesto trasferimento interprovinciale in base ai posti concretamente disponibili, al suddetto CCNI dell’8 aprile 2016 è stata allegata la “*Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente*” che al punto I (“Anzianità di servizio”) lett. b), prevede “*per ogni anno di servizio pre-ruolo*” l’attribuzione di “*Punti 3*”.

Tuttavia in seno alle “note comuni”

riportate in calce al suddetto CCNI, è stato disposto che “*Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera*”.

Orbene, a causa della suddetta previsione del CCNI, la ricorrente si è vista attribuire, in base ai titoli di servizio e culturali dichiarati in domanda, dal MIUR ai fini della procedura di mobilità in argomento e della redazione della relativa graduatoria, solo punti **38** (più 6 per il ricongiungimento) e non punti **44**, ai quali avrebbe avuto diritto se gli fosse stato riconosciuto *anche* il servizio pre-ruolo presso le scuole paritarie-parificate, **afferente gli a.s. 2009/2010 e 2013/2014 (il servizio prestato presso scuole paritarie antecedente al 2008, gli è stato riconosciuto)**, con grave *depauperamento* delle relative *chances* di conservare la sede nella provincia di Napoli come di fatto è avvenuto non conservando la assegnazione nella provincia di Napoli.

E, difatti, alla ricorrente all’esito della procedura di mobilità non solo, le è stato attribuito un punteggio complessivo di soli **38** punti, ma si è vista anche assegnare l’ambito **Emilia Romagna 0011**

(ALL.3), ben lontano dal suo comune di residenza e cioè Casoria nella provincia di Napoli e neppure indicato della sua elencazione degli ambiti territoriali preferiti.

In queste condizioni si ricorre all'Ecc.mo Tribunale per i seguenti

MOTIVI

I. Sul fumus.

1. Il servizio prestato presso istituti scolastici parificati-paritari trova piena giustificazione nella normativa vigente atteso che subito dopo l'approvazione della l. 62/2000 (*"Norme per la parità scolastica"*), l'art. 2 comma 2 del d.l. 255/2001 conv. in l. 333/01, ha disposto che *"..i servizi d'insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutabili nella stessa misura prevista per il servizio prestato nella scuole statali"*.

In applicazione della suddetta norma di legge, anche le tabelle di valutazione titoli dei concorsi di merito del personale docente hanno disposto l'attribuzione di pari punteggio per il servizio svolto *"nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado"* (vedasi da ultimo quella allegata al bando di **concorso del 23/2/2016 di cui al D.M. 95/2016; cfr. ALL. 10).**

Ciò è il risultato del fatto che la l. 62/2000 ha espressamente affermato che il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali" e che le suddette scuole paritarie svolgono un "servizio pubblico" (art. 1 commi 1 e 3).

In ragione di tale principio sono stati previsti penetranti controlli e rigide prescrizioni per gli istituti paritari (vedasi la riguardo la già citata l. 62/2000), la successiva l. 27/06 nonché *ex multis* la C.M. 163 del 15/6/2000 e i decreti ministeriali 267/07 e n. 83/08.

In particolare la C.M. 163/2000 (**ALL. 11**) ha preteso che al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati debbano *"..dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione"* e altresì *"dichiarare che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore"*, così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio d'insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alla dipendenze degli istituti privati paritari.

L'art. 2 comma 2 del d.l. 255/2001, ha espressamente preso atto della suddetta equiparazione di servizi statali e paritari, disponendo che siano *"..valutati nella stessa misura .."*; né vi sarebbe ragione alcuna per limitare l'efficacia della suddetta disposizione legislativa, eventualmente applicabile anche in via analogica (ai sensi dell'art. 12, co.2 della disposizione sulla legge in generale), alla formazione delle graduatorie per l'assunzione del personale

statale per pervenire, invece, all'opposta soluzione in sede di mobilità del medesimo personale (come di fatto è accaduto alla ricorrente in virtù del contestato CCNI) e di ricostruzione di carriera.

Neppure sarebbe fondatamente invocabili, al fine di escludere la valenza del servizio pre-ruolo rivendicato dalla ricorrente, gli artt. 360 comma 6 e 485 d.lgs. 297/94, ove si prevede il riconoscimento *"..agli effetti della carriera.."* del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie *"pareggiate"* (comma 1) ovvero presso le scuole elementari *"parificate"* (comma 2) essendo, invece, vero esattamente l'opposto e cioè che la suddetta disposizione di legge, facente uso della terminologia giuridica all'epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, non può oggi che trovare applicazione nei confronti delle rinomate e ancori più rigorosamente disciplinate scuole *"paritarie"*.

D'altronde, il suddetto fenomeno di successione tra norme ed istituti giuridici è stato esplicitato dal d.l. 255/05 (conv. in l. 27/06) che, all'art. 1bis (*"Norme in materia di scuole non statali"*), espressamente prevede che: *"Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, 297, sono ricondotte alla due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge marzo 2000 n. 62 e di scuole non paritarie"*.

Peraltro, la stessa Ragioneria dello Stato con nota n. 0069064 del 4 agosto 2010 (**ALL. 12**) ha riconosciuto che la l. 62/2000 *"..nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre ruolo svolti.. nelle predette istituzioni non statali paritarie che pertanto continuano ad essere valutabili, ai fini giuridici ed economici, nella misura indicata dall'art. 485 del d.lgs. 16.4.1994 n. 297.."* Si sottolinea infine, che le disposizioni contenute nell'art. 1bis del d.l. 5.12.2005 n. 255.. *nello statuire che la frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione, pongono sullo stesso piano il tipo di insegnamento ivi espletato con quello previsto presso le scuole statali"*.

Anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire come *"..la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa"* (Consiglio di Stato, sentenza n. 1102/2002). Analogamente, si è pronunciata anche la giurisprudenza del lavoro *"..Va rimarcato come proprio la legge 62/2000 - contenente le norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e*

all'istruzione pubblicata su G.U. 21.03.2000 n. 67 – che come è noto ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già riconosciute ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell'istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore di titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di stato conferma l'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche. Equiparazione quest'ultima ulteriormente comprovata: a) dal disposto dell'art. 2 comma 2 de d.l. 255/2001, che, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che “I servizi di insegnamento prestato dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali; b) dal parere della Ragioneria dello Stato n. 0069864 in data 4/10/2010 che ha ritenuto come l'entrata in vigore della legge n. 62/2000 mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire a mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art. 485 del d.lgs. 297/1994” (Tribunale Lavoro di Rimi sentenza n. 64/2014).

2. Da tutto quanto premesso non posso residuare dubbi circa l'illegittimità, con riguardo alle molteplici disposizioni normative richiamate nel presente atto in tema di parità scolastica, della contestata disposizione del CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio in sede di mobilità per il servizio di insegnamento svolto negli istituti paritari dopo il 2008.

Clausole che, proprio perché violative delle *normativa* sulla parità scolastica, in applicazione degli artt. 1339 e 1418/19 c.c. e dell'art. 40, comma 1, d.lgs. n. 165/01 (“*..Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della **mobilità** e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.*”) deve essere disapplicata con affermazione della ricorrente al riconoscimento, nella graduatoria per la mobilità a.s. ‘16/’17 e seguenti, del servizio di insegnamento svolto in istituti scolastici paritari afferenti i **due a.s. 2009/2010 e 2013/2014**, per oltre sei mesi, ed alla valutazione

nella suddetta graduatoria nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale con condanna del Ministero convenuto al relativo inserimento di **punti 44** nella citata graduatoria per la mobilità, nonchè all'attribuzione alla ricorrente della sede di servizio ad essa spettante in base al corretto punteggio di mobilità.

A tal riguardo si pone alla attenzione del Giudicante la circostanza secondo la quale se alla ricorrente fossero stati correttamente attribuiti **44** punti complessivi, avrebbe visto assegnarsi, ad esempio, uno degli ambiti della Regione Lazio dalla ricorrente indicati, secondo l'ordine di precedenza dalla stessa assegnato agli ambiti medesimi, ove risultano *per tabulas* assegnati docenti con punteggio *inferiore* a quello rivendicato nella presente sede.

A puro titolo esemplificativo e senza presunzione di esaustività la docente Benincontri Elvira ha conseguito l'assegnazione sull'ambito Lazio **0021** con **33 punti**; la De Cerbo Cristina ha conseguito l'ambito Lazio 0021 con **36 punti**; Ortese Paola ha conseguito l'ambito 0021 Lazio con soli **33 punti**; la docente Brillante Anna ha ottenuto la titolarità nell'ambito Lazio 0008 con soli **12 punti**; la docente Belluomo Antonietta ha ottenuto la titolarità nell'ambito **0006** Lazio con soli **punti 18**; la docente Baiano Carmela ha ottenuto l'ambito **0004** Lazio con soli **punti 21**; la Battaglini Maria Antonietta ha ottenuto l'ambito Lazio **0006** con soli **15 punti**; Battista Maria Rosaria ha ottenuto l'ambito Lazio 0010 con soli **13 punti**, ecc...: docenti tutte assegnate a detti ambiti senza alcun titolo di precedenza e con punteggi di molto inferiore ai **44** punti che sarebbero spettati alla ricorrente.

L'elencazione potrebbe essere infinita e si rinvia allo stralcio dell'elenco dei bollettini dei trasferimenti in allegato (**ALL. 13**) al fine di non appesantire la lettura del presente atto che abbiansi nella presente sede integralmente trascritto, ove *centinaia* di docenti con punteggio inferiore a quello della ricorrente hanno visto assegnarsi ambiti dalla stessa indicati come preferiti.

Peraltro, diversamente opinando, si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria al principio di eguaglianza e di imparzialità dell'agire amministrativo (artt. 3 e 97 cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche.

Ma si allegato anche gli elenchi completi dei trasferimenti in Regione Lazio e a livello nazionale (**ALL.TI 14 e 15**) in cui risultano *tutti* i docenti dei trasferiti in detta regione, bollettini dai quali la ricorrente ha estrapolato i nominativi con punteggio *inferiore* a quello rivendicato.

Peraltro, diversamente opinando, si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria al principio di eguaglianza e di imparzialità dell'agire amministrativo (artt. 3 e 97 cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche.

3. Segue che il trasferimento di chi ricorre presso l'ambito territoriale **Emilia Romagna 0011**, è illegittimo per violazione della norma del contratto collettivo nazionale integrativo - art. 6 - dell'8 aprile 2016 che prevede che *«l'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal punteggio più alto»* » (v. all. 1 del CCNI par. 3 che è rubricato *“operazioni di mobilità territoriale provinciale per gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi b e c del piano di assunzioni 15/16, dalle graduatorie di merito”*) oltre che dell'art. 1 co. 108, l. 107/15 (assegnazione sulla base di vicinanza allegata all'O.M 241/2016).

Le modalità di applicazione di tale norma sono state poi esplicitate nelle istruzioni che il Ministero dell'istruzione ha impartito al programmatore del software usato per il trattamento delle domande dei docenti. In esse si legge: *«l'algoritmo tenta di assegnare la prima preferenza utile espressa dal docente verificandone la soddisfacibilità in base alla disponibilità e all'ordine di graduatoria con cui l'aspirante in esame può essere trattato su questa preferenza. ii) Finché ci sono posti disponibili e domande da esaminare: per ogni docente se la sua prima preferenza può essere soddisfatta procedi con l'assegnazione altrimenti esamina la preferenza successiva»* (pag. 12 par. 2.2. *“Assegnazione Ambiti e scuola”*) (**ALL. 16**).

4. Dunque, secondo le disposizioni ora riportate, l'individuazione dell'ambito di titolarità per ogni singolo docente si sarebbe dovuta svolgere per tentativi successivi: a partire dal primo degli ambiti selezionati dal docente, si sarebbe dovuta congiuntamente verificare la disponibilità di posti e la collocazione in graduatoria; nel caso in cui da questa verifica fosse risultato una disponibilità di posti sufficiente a scorrere la graduatoria degli aspiranti fino alla posizione dell'interessato, si sarebbe dovuto procedere con l'assegnazione dell'ambito, altrimenti si sarebbe dovuto passare ad eseguire la medesima operazione sugli ambiti successivi, ovviamente ripetendola fino a quando questi due elementi (disponibilità di posti e utile posizione in graduatoria) non si fossero combinati.

In questo quadro, dunque, il trasferimento di chi ricorre presso l'ambito territoriale **Emilia Romagna 0011** ovvero un ambito che aveva scelto in posizione deleteria, sarebbe stato giustificabile solo

nel caso in cui in tutti gli ambiti prescelti, la totalità dei posti disponibili fosse già stata occupata da docenti con punteggio superiore al suo.

Così però non è stato, ed infatti, lo si è già detto, in ambiti che chi ricorre aveva collocato tra le prime scelte si è visto superare da concorrenti con un punteggio inferiore e senza alcun titolo di precedenza, situazione questa che integra violazione della citata norma del CCNI atteso che in tali ambiti i posti liberi avrebbero dovuto essere ripartiti secondo l'ordine di punteggio.

In termini Tribunale di Napoli ordinanza del 22.09.2016 e Tribunale di Trani del 14.09.2016 (**ALL. 17**) “.. dall'esame della documentazione agli atti agevolmente si riscontrano i nominativi degli insegnati che, pur avendo un punteggio di gran lunga inferiore rispetto a quello della ricorrente (cfr. stralcio bollettini stralcio trasferimenti scuola primaria in atti) hanno ottenuto l'assegnazione in una scuola primaria facente parte degli ambiti della Campania, ovvero dei primi ambiti di preferenza scelti dalla lavoratrice istante per le esigenze di ricongiungimento familiare. Tale disparità di trattamento è rilevabile non solo nei primi ambiti di preferenza scelti dalla ricorrente, ma anche per gli altri ambiti territoriali scorrendone l'ordine di preferenza fino ad arrivare a quello erroneamente assegnato alla ricorrente. Non vi è dubbio che l'Amministrazione, nella specie, ha violato palesemente, il principio generale ed inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuiti nella fase dei trasferimenti. Detto principio vincola l'amministrazione in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazione familiari e personale dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi. .. nel caso specifico sussiste all'evidenza documentale il mancato rispetto dell'ordine degli ambiti indicati nella domanda. Tale condotta amministrazione, in relazione al provvedimento censura anche per carenza di istruttoria e disparità di trattamento concreta una violazione dei principi di buona andamento ed imparzialità della p.a. (art. 97 cost.) oltre che dell'art. 1 co. 108, l. 107/15 (assegnazione sulla base di vicinanza allegata all'O.M, dell'art. 6 CCNI mobilità scuola dell'8.04.2016 e dell'O.M. 241/2016..”.

II. Sul periculum in mora

Si invoca in primis il principio secondo il quale la durata del processo non deve andare a danno dell'attore che ha ragione.

Detto principio fu enunciato per la prima volta in Italia da G. Chiovenda (Sulla “perpetuatio iurisdictionis”, in Foro.it 1923, I, 362) e, argomentando anche da esso l'illustre autore tentò di

desumere in via di interpretazione sistematica l'esistenza già sotto il vigore del codice di procedura civile del 1865, della "figura generale del provvedimento provvisorio cautelare" e trovò specifico accoglimento nell'attuale codice di procedura civile con l'art. 700 c.p.c.; principio che il Chiovenda individuò sulla base della *ratio* di una serie estremamente varia ed eterogenea di norme ed istituti sparsi nel codice civile ed in quello di procedura civile, sulla falsariga di indicazioni della dottrina tedesca e che costituisce diritto immanente del nostro ordinamento giuridico.

Detto principio specie se accostato all'altro secondo il quale "*il processo deve dare per quanto è possibile praticamente a chi ha un diritto tutto quello che ha il diritto di conseguire*", manifesta tutto il suo valore ed ha una grandissima importanza se viene inteso ed applicato a livello di valori costituzionali, quale quelle di cui si discute, come una aspirazione di opportunità imposta dalla funzione del processo e trova espressa copertura costituzionale non sulla concretizzazione dell'art. 24 comma 1 cost., quanto sulla direttiva di razionalità tutelata dall'art. 3 comma 1, cost..

E, difatti, con la Legge n. 353/90, il legislatore introdotto una disciplina unitaria dei cd. procedimenti cautelari; la *ratio* sottesa alla novella legislativa fu quella di garantire l'effettività della tutela dichiarativa in quanto volta a evitare che la durata del processo civile di cognizione potesse arrecare un pregiudizio all'attore titolare del diritto soggettivo bisognoso di tutela.

Nel nostro ordinamento, difatti, fatta salva l'ipotesi in cui si sia già in possesso di un titolo esecutivo, il concreto soddisfacimento dei diritti soggettivi violati impone al titolare dello stesso di ricorrere alla tutela dichiarativa per ottenere un provvedimento di cognizione dotato di quella efficacia esecutiva (sentenza di condanna, decreto ingiuntivo ecc.) che gli consenta di attuare coattivamente il suo diritto (esecuzione).

D'altro canto, il tempo che occorre fisiologicamente al processo di cognizione per consegnare nelle mani dell'attore un titolo esecutivo giudiziale può arrecare all'attore stesso un danno (*periculum in mora*), che, secondo i casi, può assumere due diverse connotazioni: il danno da infruttuosità e quello da tardività.

Nel primo caso il provvedimento cautelare, che viene detto conservativo, mira a evitare che la durata del processo di cognizione renda praticamente infruttuosa la messa in esecuzione del titolo esecutivo successivamente ottenuto, in quanto, per es., il bene che si pretende è oramai andato perduto o distrutto.

Nel secondo caso il provvedimento cautelare, detto anticipatorio, mira a evitare che il **soggetto titolare del diritto** permanga in uno stato di **insoddisfazione**, in quanto è la stessa permanenza in tale stato, che produce un danno successivamente non riparabile. Certamente, i tempi normali di definizione del giudizio ordinario, di gran lunga superiore all'anno, nel caso di specie, precluderebbero questa possibilità.

Orbene, la mancata attribuzione nell'ambito della procedura di mobilità per cui è causa di 44 punti complessi, ha avuto come conseguenza l'assegnazione in provincia differente rispetto a quella nella quale è stata immessa in ruolo richiesto trasferimento (provincia di Napoli) **presso l'Istituto Comprensivo Casoria 4**.

Illegittima assegnazione che è causa di danno grave e irreparabile per la ricorrente.

Ella, coniugata, risiede in Casoria (Napoli) (**ALL. 4**) e qui ha una casa di proprietà in cui vive con il marito e tre figli minori di anni 4, 9 e 11 anni che ivi frequentano la scuola (**ALL. 5**).

Come detto, la ricorrente ha avuto assegnato l'ambito **Emilia Romagna 0011** ed è stata chiamata a prestare servizio nell'Istituto Istituto Comprensivo "Ferrari Maranello", ella *non* potrà trasferirsi definitivamente atteso che ciò comporterebbe lo sradicamento della prole dall'ambiente in cui è cresciuta e l'allontanamento dal coniuge.

Si pongono in risalto le ovvie, ma quanto mai nefaste, conseguenze, non solo in termini economici – che non sono affatto da sottovalutare in quanto raggiungere la nuova sede di servizio e risiedervi, in termini di affitto, costi per i trasporti pubblici, spesa per il proprio sostentamento, ecc., è certamente un costo non sostenibile per chi ha già una propria abitazione - ma anche soprattutto in termini di **stravolgimento** della vita familiare, sociale e relazionale.

È inimmaginabile per la ricorrente fare la “pendolare” tra Casoria e Lucca, dove dovrà alloggiare per 5 giorni a settimana.

Quindi, per buona parte della settimana, la ricorrente dovrebbe vivere lontano dalla propria famiglia e dai propri affetti; le abitudini della famiglia verrebbero stravolte e i figli perderebbero la quotidianità di rapporti con la madre in un momento fondamentale e delicatissimo della loro crescita e maturazione che verrebbero compromessi dal distacco con la madre.

Come potrà “essere partecipe” alla vita dei figli, prendersi cura delle loro necessità, dei loro bisogni? Solo nel fine settimana?

Ebbene questi sono gli effetti perversi di una procedura “spaccafamiglie”.

Ma vi è di più: fare la pendolare sarà causa: *i*) di un grave dispendio

economico visto che, il trattamento retributivo di circa € 1.300 (**ALL. 7**) - peraltro contro quella che è la sua funzione che secondo l'art. 36 Cost. dovrebbe essere quella di assicurare alla famiglia un'assistenza libera e dignitosa - verrà impiegato integralmente per coprire le spese necessarie per potere andare a lavorare (vitto, alloggio e trasferte da e fino al paese di origine; **ALL. 6**); *ii*) ma anche di enormi sacrifici sul piano personale: viaggiare per oltre 12 ore durante il fine settimana sottrae tempo agli affetti familiari e logora il fisico e la mente.

La ricorrente, in altri termini rischia, di rimanere per anni lontana dai propri affetti, dalla propria famiglia, il cui trasferimento non è possibile se non a rischio di uno *stravolgimento totale* della vita di relazione, sociale e scolastica e quindi veder fortemente minata l'unità e la serenità del proprio nucleo familiare.

Trattandosi di danni non risarcibili economicamente, vi sono gli estremi per ritenere integrato il requisito del *periculum in mora*.

D'altro canto, sono numerosi i precedenti cautelari in cui sono state riconosciute le ragioni d'urgenza in materia di mobilità in considerazione dei relativi pregiudizi alla vita familiare e di relazione non risarcibili per equivalente (Tribunale id Roma – Sezione Lavoro, ordinanza cautelare del 26.1.2000 in Dir. Lav. 2000, 400; nello stesso senso *ex multis*, Trib. Roma – Sezione Lavoro, ordinanza cautelare del 20.1.2011, il Lavoro nella Giur., 2012, 8-9, 797; Trib. Agrigento – Sezione Lavoro ordinanza cautelare del 28.03.2001 in Lavoro giur. 2001, pag. 778; ordinanza cautelare del Tribunale del Lavoro di Tivoli del 4.02.2016).

Da ultimo si precisa che la ricorrente ha atteso fino a questo momento per presentare ricorso d'urgenza poiché aveva la speranza di vedersi accolta la domanda di assegnazione provvisoria nella provincia di Napoli che, invece, non ha trovato accoglimento (**ALL. 8**).

** **

Tutto ciò premesso, chi ricorre come sopra rappresentato e difeso adisce codesto Tribunale affinché, previa udienza di discussione del ricorso, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

In via cautelare

- I) disporsi, in considerazione delle causali sopra esposte, l'immediata *sospensione* dell'assegnazione della ricorrente fuori regione Campania a seguito della procedura di mobilità interprovinciale ex O.M. 241/2016, con espressa conferma quale

sede di servizio dell'istituto scolastico presso il quale è stata assunta in applicazione dell'art. 1 comma 98 lett. c), della l. 107/2015 (cd. fase C);

nel merito

- 2) previa disapplicazione della disposizioni di cui alle note comuni allegate al CCNI per la mobilità del personale docente a.s. 2016/2017 e seguenti nella parte in cui dispone che il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile, *accerti e dichiarare* il diritto della ricorrente alla valutazione, nella graduatoria per la predetta mobilità per la scuola primaria, del servizio di insegnamento svolto in scuola paritaria per gli anni dall'a.s. 2009/2010 e 2013/2014, nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale e *per l'effetto*
- 3) *ordini e condanni* la p.a. scolastica ad attribuire alla ricorrente ulteriori punti 6 (3 punti per ogni anno come previsto dal punto I, lett. b) CCNI dell'8 aprile 2016, per i sei anni di servizio prestato in scuole paritarie-parificare dall'a.s. 2008/2009, all'a.s. 2014/2015 e quindi all'attribuzione complessiva di punti 44 nella citata graduatoria di mobilità per la scuola primaria e *per l'effetto*
- 4) dichiarare l'illegittimità dell'assegnazione di chi ricorre all'ambito territoriale Emilia Romagna 0011, sospendendone l'efficacia e condannare l'Amministrazione scolastica ad assegnarla in quell'ambito della Regione Lazio che sia di spettanza secondo il combinato criterio di cui al CCNI Mobilità 2016/2017 del punteggio e dell'ordine di espressione delle preferenze, su posto comune, disapplicando ogni atto e provvedimento di segno contrario;
- 5) con condanna alle spese ed agli onorari di causa della p.a. scolastica, con distrazione a favore del sottoscritto avvocato. Si offrono in comunicazione: 1) Certificati servizio presso scuole paritarie-parificate. 2) Domanda di mobilità tramite il sistema "istanze on line" con allegati con attribuzione del punteggio. 3) Email assegnazione ambito Emilia Romagna 0011. 4) Certificato Stato di Famiglia. 5) n. 2 attestati di frequentazione scuola figli della ricorrente. 6) Documenti attestati le spese di vitto e trasferte. 7) Cedolino paga della ricorrente. 8) Verbale mancata conciliazione. 9) CCNI per la mobilità del personale docente. 10) D.M. 95/2016 sulla valutazione servizio pre-ruolo. 11) Circolare Ministeriale n. 163/2000. 12) Nota n. 0069064 del 4 agosto 2010 della Ragioneria dello Stato. 13) *Stralcio* dei bollettini di

trasferimento in Regione Lazio. 14) Elenco dei trasferimenti in Regione Lazio. 15) Elenco trasferimenti a livello nazionale. 16) Istruzioni che il Ministero dell'istruzione ha impartito al programmatore del software usato per il trattamento delle domande dei docenti. 17) Ordinanza del Tribunale di Napoli ordinanza del 22.09.2016 e che cita Tribunale di Trani del 14.09.12016; Verificato che non si può contenere la busta entro i 30 MB, si segnala che l'invio sarà multiplo e che il **documento n. 15** sarà incluso in altra busta. Con espressa riserva agire, in separata sede per il risarcimento dei danni subiti e subendi. Si verserà un c.u. pari a 259 euro trattandosi di controversia di valore indeterminabile.

avv. Sergio Turturiello